

Protocollo e data come da segnatura

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 per l'affidamento del servizio biennale di lavaggio della vetreria in dotazione all'Ufficio Antifrode e Laboratorio della DT Emilia-Romagna e Marche. Risoluzione del contratto.

Rep. n. 2023005272 CIG: 9956078F76

**PREMESSO** che:

- Con determinazione direttoriale prot. n. 892 dell'11.07.2023 la DT Emilia- Romagna e Marche Ufficio Affari Generali avviava una Trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. *b*) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, con la PROAGENTS Società Cooperativa per l'affidamento del servizio in oggetto da svolgersi presso la sede del Laboratorio chimico di Bologna;
- Il servizio, da espletarsi due volte alla settimana, consisteva nel lavaggio della vetreria normale, graduata o tarata per uso tipico da laboratorio (imbuti, pipette, palloni, beaker, cilindri, matracci, beute, ecc), in quantità di circa 50 pezzi per ogni giorno di lavaggio, nonché nella pulizia del porta-vetreria con riposizionamento dell'eventuale vetreria pulita e asciutta;
- Che all'esito della citata TD MePA, effettuata la verifica dei requisiti di ordine generale, in data 07.08.2023 veniva stipulato il contratto con la PROAGENTS Società Cooperativa per un importo complessivo nel biennio di € 5568,00 (cinquemilacinquecentosessantotto,00) + I.V.A.;

**ATTESO** che:

- Dall'esame della visura camerale della PROAGENTS acquisita in data 13.03.2024 si evince che la società ha cessato l'attività di impresa di pulizie in data 22.12.2023 senza inviare tempestiva comunicazione a questa Stazione Appaltante;
- Dalla consultazione delle annotazioni riservate sul portale ANAC risulta che nei confronti della stessa il Prefetto della Provincia di Alessandria ha emesso in data 22.12.2023 un provvedimento di informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, 89 *bis* e 91 del D.Lgs. n. 159/2011;

**VISTO** l'art. 100 comma 3 D.Lgs. 36/2023, il quale prevede, quale requisito di ordine speciale per l'aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, l'iscrizione dell'operatore economico al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto;

**RITENUTO** che la cessazione dell'attività di impresa di pulizie, comunicata peraltro informalmente ed in ritardo, abbia determinato il venir meno del requisito sopra citato e l'impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale in essere, che attiene nello specifico ad un servizio di pulizia;

**VISTO** l'art. 94 comma 2 d. lgs. 31.03.2023 n. 36 che qualifica come "*causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3<sup>1</sup>, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice*";

**CONSIDERATO** che nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità;

**RITENUTO** pertanto che la sopravvenienza della perdita di un requisito generale o speciale comporti, per l'operatore economico, la perdita della continuità dei requisiti di partecipazione alla gara e di esecuzione del contratto, che invece devono permanere inalterati fino alla conclusione della prestazione contrattuale;

**VISTI** l'art.92, commi 3 e 4 e l'art.94, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.159/2011;

**RITENUTO** di dover comunque recedere dal contratto di cui in premessa stante il venir meno dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al contraente e l'incapacità giuridica *ex lege* del medesimo ad essere titolare del rapporto contrattuale;

---

<sup>1</sup> "**a)** dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; **b)** del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; **c)** di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; **d)** dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; **e)** dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; **f)** dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; **g)** del direttore tecnico o del socio unico; **h)** dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti".

**DETERMINA****Art. 1**

Per i motivi indicati, il contratto prot. n. 15789 del 07.08.2023 (Rep. n. 2023005272), stipulato con la soc. PROAGENTS Società Cooperativa CF. 02140240066 e relativo al servizio di lavaggio della vetreria da laboratorio in dotazione all'Ufficio Antifrode e Laboratorio - Sezione Laboratorio della DT Emilia-Romagna e Marche, è risolto a far data dalla comunicazione del presente atto.

**Art. 2**

Il presente provvedimento è trasmesso all'ANAC ai fini dell'inserimento nel casellario informatico.

Il Dirigente  
Taddeo Palacchino  
f.to digitalmente